

**FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI**




Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA

s.c. Risorse Economiche Finanziarie
e Libera Professione
IL DIRETTORE



**FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI**




Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

INDICE

PARTE I NORME E PRINCIPI GENERALI	4
<i>Articolo 1 Oggetto del Regolamento</i>	4
<i>Articolo 2 Modalità e tipologie dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria</i>	4
<i>Articolo 3 Principi generali</i>	5
<i>Articolo 4 Principi etici</i>	6
<i>Articolo 5 Limitazioni ed esclusioni</i>	6
<i>Articolo 6 Informazione al paziente</i>	7
<i>Articolo 7 Personale titolare dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria</i>	8
<i>Articolo 8 Autorizzazione e accesso all'Attività Libero-Professionale Intramuraria</i>	9
<i>Articolo 9 Personale di supporto all'Attività Libero-Professionale Intramuraria</i>	10
<i>Articolo 10 Spazi riservati all'Attività Libero-Professionale Intramuraria</i>	11
<i>Articolo 11 Tempi per l'espletamento dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria</i>	12
<i>Articolo 12 Fondo di perequazione della dirigenza</i>	13
<i>Articolo 13 Criteri generali per la determinazione delle tariffe</i>	13
<i>Articolo 14 Proposta e approvazione delle tariffe</i>	14
<i>Articolo 15 Remunerazione del personale di supporto</i>	15
<i>Articolo 16 Debito orario</i>	15
<i>Articolo 17 Erogazione dei compensi</i>	17
<i>Articolo 18 Volumi dell'attività</i>	17
<i>Articolo 19 Verifiche e controlli</i>	18
<i>Articolo 20 Irregolarità nello svolgimento dell'attività e relative sanzioni</i>	19
<i>Articolo 21 Commissione paritetica</i>	20
<i>Articolo 22 Copertura assicurativa</i>	20
PARTE II ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ	22
<i>Articolo 23 Attività ambulatoriale presso gli spazi interni alla Fondazione</i>	22
<i>Articolo 24 Attività ambulatoriale presso studi professionali privati (forma allargata)</i>	23
<i>Articolo 25 Attività svolta presso o per conto di altre strutture su richiesta delle stesse</i>	24
<i>Articolo 26 Consulti</i>	25
<i>Articolo 27 Attività di ricovero svolta presso il Reparto Solventi</i>	25
a) <i>Richiesta del ricovero</i>	25




**FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI**



Sistema sanitario  Regione
Lombardia

b) Procedure amministrative	26
c) Responsabilità del medico prescelto	27
d) Attività del blocco operatorio per i pazienti solventi	28
e) Attività amministrative presso il reparto di ricovero in solvenza	29
f) Attività di consulenza e diagnostica strumentale per pazienti ricoverati presso il reparto solventi	29
Articolo 28 Attività di ricovero presso altre strutture esterne	30
Articolo 29 Attività libero-professionale in ambito pediatrico	30
DISPOSIZIONI FINALI	32
Articolo 30 Norma di rinvio	32
Articolo 31 Entrata in vigore	32



**FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI**



Sistema Sanitario  Regione Lombardia

PARTE I NORME E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del Regolamento


Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dell'esercizio dell'*Attività Libero-Professionale Intramuraria* svolta presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori dal personale della dirigenza medica e della dirigenza non medica del ruolo sanitario con rapporto di lavoro esclusivo, sulla base di quanto previsto in materia dalla normativa nazionale e regionale vigente e dai CC.CC.NN.LL. del personale coinvolto.

Articolo 2 Modalità e tipologie dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria

Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per Attività Libero-Professionale Intramuraria dei dirigenti medici e dei dirigenti sanitari si intende l'attività che detto personale, individualmente o in équipe, esercita fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio:

- a. in regime ambulatoriale (ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio), di day hospital, di day surgery e di ricovero, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni;
- b. in relazione alla possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, previo convenzionamento, in strutture di altra azienda del SSN, nonché in altra struttura sanitaria non a contratto con il SSN;
- c. in forma di consulto su richiesta dell'assistito, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 4 del D.Lgs. 254/2000, al domicilio dello stesso o presso altra struttura sanitaria pubblica o privata non a contratto, neppure parzialmente, con il Servizio Sanitario Nazionale ove sia ricoverato, in relazione a particolari prestazioni assistenziali, al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario esistente;
- d. in regime ambulatoriale presso studi professionali privati autorizzati e convenzionati, se ed in quanto previsto e consentito dalla normativa vigente.

La Libera Professione a carattere individuale, di qualunque profilo, disciplina e specialità, è la prestazione in cui il professionista è fatto oggetto di libera scelta da parte dell'utente.



**FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI**




Sistema Sanitario  Regione
Lombardia

La Libera Professione con carattere di équipe si verifica quando l'utente sceglie liberamente il professionista di sua fiducia, delegandolo alla formazione dell'équipe, oppure quando l'utente richiede una prestazione libero-professionale senza individuare uno specifico professionista, ma rivolgendosi genericamente al servizio che la eroga. In particolare, per quanto riguarda i servizi diagnostici e di radioterapia, qualora venga richiesta e/o attivata l'attività libero professionale di équipe, quest'ultima è costituita dalle unità operative della Fondazione, salvo il caso di particolari composizioni individuate nell'offerta di una serie di prestazioni in collaborazione interdisciplinare.

Articolo 3 Principi generali

La Fondazione IRCCS *Istituto Nazionale dei Tumori* (di seguito Fondazione) organizza e gestisce l'attività libero professionale, in coerenza con la generale missione che la contraddistingue, secondo i seguenti principi:

- a. offrire servizi clinico - assistenziali su libera scelta degli assistiti, che ne usufruiscono con oneri a carico proprio o di assicurazioni o fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale;
- b. garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e la piena funzionalità dei servizi in relazione alla programmazione dell'attività istituzionale, un corretto equilibrio tra i volumi di attività istituzionale e quelli in regime di Libera Professione, nonché l'assenza di ogni possibile forma di contrasto o concorrenza tra i due tipi di attività in favore di un rapporto di complementarietà tra le stesse;
- c. garantire la correttezza delle indicazioni cliniche e l'appropriatezza delle prestazioni erogate, analogamente a quanto avviene per le prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
- d. offrire agli assistiti in regime libero-professionale elevati standard di servizio residenziale e alberghiero;
- e. valorizzare le professionalità del personale dipendente operante in Fondazione;
- f. prevenire e contrastare l'insorgenza di situazioni di conflitto di interesse e di concorrenza sleale;
- g. contribuire, con i proventi che l'attività libero professionale genera, al miglioramento di tutte le attività istituzionali della Fondazione, ivi comprese le attività di prevenzione e di riduzione delle liste d'attesa finanziate ai sensi dell'art 1, comma 4, sub c) della Legge n. 120/2007 e s.m.i.;
- h. promuovere azioni e strategie per sviluppare convenzioni e partnership con assicurazioni, fondi sanitari, ecc.



**FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI**



Sistema Sanitario  Regione Lombardia

- i. garantire l'osservanza delle norme di cui all'art. 3, commi 6 e 7 della legge 23/12/1994 n. 724 in materia di obbligo di specifica contabilizzazione ed equilibrio economico-finanziario.

Articolo 4 Principi etici

Tutto il personale è chiamato al rispetto dei principi etici e deontologici professionali e ad assumere comportamenti responsabili e trasparenti. Il personale interessato allo svolgimento della Libera Professione assicura parità di standard qualitativi - professionali delle prestazioni rese in regime libero-professionale e in regime istituzionale.

In particolare, costituiscono obblighi per tutto il personale, secondo le specifiche competenze:

- a. il rispetto delle leggi e del presente regolamento in tutte le sue parti;
- b. il rispetto dei ruoli e dei compiti professionali;
- c. il rendere evidenti i tempi di attesa presso le diverse Unità Operative, in modo che la scelta verso una soluzione di tipo privatistico sia trasparente e libera;
- d. il tenere distinti e separati i percorsi dei pazienti solventi da quelli in regime di SSN.

Articolo 5 Limitazioni ed esclusioni


Possono essere erogate in regime libero-professionale intramoenia unicamente le prestazioni erogabili in via istituzionale e quelle autorizzabili ai sensi del DPCM 27 marzo 2000, purché anch'esse erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale.

Le prestazioni erogate dai servizi di emergenza, terapia intensiva e/o rianimazione, e le prestazioni per le quali sia prevista obbligatoriamente l'erogazione in forma gratuita sono escluse dal regime libero-professionale.

Sono inoltre escluse dall'applicazione del presente Regolamento le attività indicate nell'Art. 60 del C.C.N.L. della dirigenza medica 8/6/2000:

- a) *partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;*
- b) *collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;*
- c) *partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri (ad es., Commissione medica di verifica del Ministero del tesoro, di cui all'art. 5, comma 2, D.lgs. n. 278/98 e alle Commissioni invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui alla legge n. 295/90, ecc.);*

s.c. Risorse Economiche Finanziarie
e Libera Professione
IL DIRETTORE



**FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI**



Sistema Sanitario  Regione
Lombardia

- d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
- e) partecipazione ai comitati scientifici;
- f) partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
- g) attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.

È infine esclusa dall'applicazione del presente regolamento l'attività resa come Consulente Tecnico nell'ambito di procedimenti giudiziari.

È vietato l'esercizio dell'attività libero-professionale, sia intramuraria che extramuraria, presso strutture sanitarie private a contratto, anche parzialmente, con il SSN.

Nello svolgimento dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria non è consentito l'uso del ricettario del S.S.N.


Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le attività rese nella cosiddetta "Area a pagamento" o "Attività extra-orario" di cui alla D.G.R. VI/47675/1999, oggetto di separata regolamentazione aziendale.

Articolo 6 Informazione al paziente

La Fondazione ha cura di dare la massima diffusione, con affissioni nelle proprie strutture, pubblicazioni sul proprio sito Internet, opuscoli o depliant illustrativi, informazione alle associazioni degli utenti, ecc., alle modalità di accesso alla Libera Professione, con particolare riguardo:

- a. all'elenco dei sanitari che esercitano in regime di Libera Professione;
- b. alle prestazioni erogabili;
- c. alle modalità di scelta del medico e di prenotazione;
- d. agli orari di effettuazione delle prestazioni;
- e. al rispetto dei tempi di attesa.

Analoga pubblicità è garantita nelle strutture esterne alla Fondazione, in cui si svolge l'attività in regime di intramoenia allargata, laddove consentita ed autorizzata.



**FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI**



Sistema Sanitario  Regione Lombardia

Le informazioni generali sulla struttura e sulle modalità del ricovero in regime libero-professionale e delle relative prestazioni vengono fornite dal medico prescelto, dalla segreteria del reparto e dalla struttura responsabile della gestione amministrativa della Libera Professione ciascuno per la propria specifica competenza.

Le informazioni sanitarie ai pazienti ricoverati ed ai loro familiari vengono date e gestite esclusivamente dal medico prescelto. Il coordinatore infermieristico del reparto dispone del piano assistenziale e lo segue nella sua attuazione, facendo riferimento al medico prescelto, che viene avvisato o chiamato ogni volta sia necessario.

I medici autorizzati alla L.P. intramoenia cosiddetta "allargata", di cui al successivo articolo 24, possono dare evidenza all'esterno dello studio della loro appartenenza alla Fondazione, mediante apposizione di targa riportante il logo e la denominazione della Fondazione stessa.

Articolo 7

Personale titolare dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria


Ai sensi dell'articolo 72, comma 11, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, soltanto il personale della dirigenza medica e sanitaria che abbia optato o che opti per l'esclusività del rapporto di lavoro può svolgere attività libero professionale intramoenia.

L'attività è prestata nelle discipline o specialità di appartenenza o equipollenti. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della peculiare tipologia della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'Attività Libero-Professionale Intramuraria nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato in via eccezionale dal Direttore Generale della Fondazione, nei limiti e con le procedure di cui all'art. 5, comma 4 del DPCM 27.3.2000:

Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal direttore generale, con il parere favorevole del collegio di direzione e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, ad esercitare l'attività in altra struttura dell'azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa.

Il personale della dirigenza medica e sanitaria che ha optato per l'attività libero-professionale extramoenia non può effettuare alcuna tipologia di attività libero professionale intramoenia (comprese le consulenze, i consulti e la cosiddetta forma allargata), neppure a titolo gratuito.

Nel caso di urgenze intraoperatorie relative a pazienti solventi e in caso di dimostrata indisponibilità di personale dirigente in regime di intramoenia, gli stessi dirigenti sono tuttavia tenuti a prestare la loro collaborazione, nell'ambito del proprio orario lavorativo



**FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI**



Sistema Sanitario  Regione Lombardia

istituzionale, non percependo alcuna remunerazione aggiuntiva, né dovendo rendere alla Fondazione alcun orario aggiuntivo.

Ai sensi dell'articolo 15-septies, comma 5bis, D.Lgs. n. 502/1992, fermo restando che l'attività libero-professionale è riservata esclusivamente ai dirigenti medici e del ruolo sanitario dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e con rapporto esclusivo, nell'ambito di specifici progetti aziendali finalizzati ad assicurare l'attività libero-professionale, ai dirigenti stessi è consentito di avvalersi del supporto di altri collaboratori già acquisiti per altri progetti in area clinica, previo parere favorevole del responsabile del progetto o del dirigente della struttura di riferimento nell'ambito del quale è acquisita la collaborazione e dopo aver certificato documentalmente l'impossibilità di provvedervi con personale dipendente in regime di esclusività.

Il collaboratore allo scopo individuato è assoggettato al rapporto esclusivo e svolge l'attività esclusivamente in équipe

Articolo 8

Autorizzazione e accesso all'Attività Libero-Professionale Intramuraria

Lo svolgimento dell'attività libero-professionale, sia all'interno della Fondazione, che all'esterno presso enti convenzionati o presso studi professionali (nella cosiddetta forma allargata, se ed in quanto previsto e consentito dalla normativa vigente), oltre che in tutti i restanti casi previsti dalla legge, può avere luogo soltanto previa autorizzazione della Fondazione.


I Dirigenti sanitari che intendono esercitare la Libera Professione intramoenia devono pertanto presentare apposita richiesta al Direttore Generale, specificando la specialità di appartenenza e le prestazioni erogabili e dichiarando l'esplicita accettazione delle condizioni di esercizio della Libera Professione definite nelle norme di legge, nelle disposizioni contrattuali e nel presente Regolamento.

L'autorizzazione è rilasciata dal Direttore Generale, o suo delegato, acquisiti i pareri del Direttore della Struttura complessa di appartenenza e del Direttore Medico di Presidio.

L'istanza si intende comunque accolta nel caso in cui, nel termine di 30 giorni dal ricevimento, non sia stato comunicato al richiedente motivato diniego.

Il personale che ha precedentemente optato per la Libera Professione extramoenia potrà optare per l'intramoenia previa richiesta da inviare entro il 30 novembre di ogni anno al Direttore della struttura competente in materia di gestione del personale, che provvederà a inoltrarla al Direttore Generale della Fondazione. La modifica dell'opzione avrà efficacia dal 1 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della richiesta.

Analoga procedura si applica anche per il passaggio dal regime esclusivo a quello di non esclusività.



**FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI**



Sistema Sanitario  Regione Lombardia

È compito della struttura competente in materia di gestione del personale mantenere aggiornato l'elenco del personale che ha optato per il regime di esclusività e comunicarlo tempestivamente alle strutture competenti in materia di gestione amministrativa della Libera Professione e in materia di convenzioni sanitarie.

Articolo 9


Personale di supporto all'Attività Libero-Professionale Intramuraria

Al di fuori dei dirigenti medici e sanitari titolari dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria, il restante personale afferente ad ogni altra area contrattuale, categoria e profilo che abbia manifestato per iscritto al proprio dirigente di struttura la volontà di collaborare all'attività libero-professionale viene definito "personale di supporto" all'attività stessa. È cura del dirigente comunicare alla struttura competente in materia di gestione amministrativa della Libera Professione l'elenco aggiornato del "personale di supporto", per gli adempimenti conseguenti.

Il restante personale che invece non abbia espresso tale volontà è comunque tenuto a partecipare all'attività, qualora tale partecipazione sia necessaria per lo svolgimento dell'attività stessa, nell'ambito del normale orario lavorativo, secondo l'organizzazione stabilita dal Direttore della struttura alla quale risulta assegnato, non percependo alcuna remunerazione aggiuntiva per tale attività, né dovendo rendere alcun orario aggiuntivo.

Il personale di supporto partecipa alla Libera Professione intramuraria attraverso le seguenti forme:

- a. Attività di supporto diretto. Corrisponde all'attività svolta individualmente o in équipe dal personale del comparto sanitario che, attraverso la propria specifica professionalità, fornisce un contributo diretto in concomitanza all'erogazione della prestazione. La partecipazione del personale di supporto diretto viene gestita nell'ambito di ciascuna struttura secondo modalità che garantiscano l'accesso al supporto da parte di tutto il personale aderente. Ai fini del presente regolamento, possono essere considerate attività di supporto diretto anche quelle mansioni di natura amministrativa necessariamente legate all'erogazione e alla gestione conseguente della prestazione stessa, quali ad esempio la prenotazione, anche telefonica, l'accettazione del paziente, delle immagini o del materiale, la fatturazione, la ripartizione dei proventi, il calcolo del debito orario e la stipula di nuove convenzioni di Libera Professione, a condizione che tali attività comportino oggettivamente la necessità di un impegno orario aggiuntivo (in quanto effettuate in fasce orarie diverse da quelle istituzionali e non copribili tramite turnazione o concentrate in periodi specifici del mese) e che siano programmabili. In tutti i casi la remunerazione deve derivare dagli introiti delle prestazioni in cui il personale risulta effettivamente coinvolto e secondo le modalità disciplinate al successivo articolo 15.
- b. Attività di supporto indiretto. Coinvolge tutto il personale del comparto, in possesso dei requisiti previsti dall'accordo integrativo aziendale, che, operando presso tutte le strutture non direttamente coinvolte nell'erogazione delle



**FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEL TUMORI**



Sistema Sanitario  Regione Lombardia

prestazioni libero-professionali fornisce tale supporto in via indiretta e non programmabile attraverso l'esercizio della normale attività di servizio, rendendone possibile e garantendone l'espletamento ai dirigenti medici e sanitari titolari e al personale di supporto diretto.

Oltre che per quanto concerne le specifiche modalità di partecipazione all'Attività Libero-Professionale Intramuraria, tali forme di supporto si differenziano anche per quanto concerne le modalità di remunerazione del personale coinvolto.

Qualora non siano eseguibili in fasce orarie prestabilite al di fuori del normale orario di lavoro soggette a specifica timbratura attraverso i rilevatori di presenze, le diverse forme dell'attività di supporto determinano, a fronte di una specifica remunerazione, la maturazione di un debito orario aggiuntivo secondo quanto previsto dal presente Regolamento. La restituzione del suddetto debito orario deve avvenire secondo una preventiva programmazione del responsabile della struttura che deve essere comunicata al Direttore Sanitario, al responsabile del SITRA e alla struttura competente in materia di gestione amministrativa della Libera Professione (per le strutture amministrative solo a quest'ultima), così da rendere evidente il vantaggio che ne deriva per l'attività istituzionale.

Articolo 10

Spazi riservati all'Attività Libero-Professionale Intramuraria


La Libera Professione si esercita esclusivamente negli spazi e nelle strutture individuati ai sensi del presente Regolamento,

La Direzione Medica di Presidio individua idonei spazi e strutture propri per l'attività libero-professionale ambulatoriale, di ricovero, di day hospital e di day surgery. L'idoneità degli spazi e delle strutture è determinata con riferimento alla presenza di dotazioni strumentali corrispondenti a quelle utilizzate per l'attività istituzionale e alle condizioni logistiche, sentiti i Direttori di Dipartimento ed i Responsabili di Struttura.

Gli spazi dedicati alla Libera Professione debbono di norma essere distinti e specifici rispetto a quelli destinati all'attività istituzionale; ove essi, per motivate ragioni, siano comuni, l'organizzazione delle attività deve assicurare, per quanto possibile, orari e/o percorsi logistici diversi per le due attività, in modo da non compromettere mai quella istituzionale.

L'espletamento dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria è inoltre previsto, previa stipula di convenzione, presso altre aziende del Servizio Sanitario Nazionale, o presso strutture sanitarie private non a contratto con il SSN, per attività ambulatoriale o a favore di pazienti ivi ricoverati.

Eccezionalmente e previa specifica autorizzazione aziendale per accertata indisponibilità di posti letto o spazi operatori interni, l'attività libero professionale può essere consentita presso altre strutture anche in regime di ricovero ordinario, di day-hospital e day-surgery.



**FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI**



Sistema Sanitario  Regione Lombardia

L'utilizzazione di studi professionali privati è consentita esclusivamente nelle modalità e alle condizioni di legge vigenti.

La prestazione libero-professionale può infine essere erogata, in forma di consulto, al domicilio del paziente o presso altra struttura sanitaria pubblica o privata non a contratto con il SSN ove lo stesso sia ricoverato alle condizioni previste dal presente Regolamento.

Articolo 11

Tempi per l'espletamento dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria

L'Attività Libero-Professionale Intramuraria deve essere esercitata fuori dell'orario di lavoro, nelle fasce orarie e negli spazi stabiliti, previa programmazione da parte della Direzione Medica di Presidio. Il passaggio dall'attività istituzionale alla Libera Professione e viceversa è di norma registrato mediante utilizzo della apposita funzione dei rilevatori di presenze.

Esclusivamente nei casi di seguito indicati, a tale norma si sostituiscono le modalità di rilevazione oraria stabilite all'art. 16:


- a. attività chirurgica (anche presso il Day Hospital Chirurgico)
- b. assistenza ai pazienti ricoverati presso il reparto solventi;
- c. prestazioni a favore dei pazienti ricoverati;
- d. prestazioni endoscopiche, di diagnostica per immagini e di laboratorio.

L'espletamento dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria all'interno di spazi aziendali facenti parte di strutture che, per oggettivi vincoli tecnico-organizzativi, possono configurarla unicamente in continuità temporale con l'attività istituzionale, determina la maturazione di un debito orario aggiuntivo secondo quanto disciplinato all'art. 16.

L'esercizio della Libera Professione intramuraria, anche in forma cosiddetta "allargata", è precluso al personale dirigente con articolazione dell'orario di servizio in regime di impegno ridotto; esso è precluso nel caso di assenze per l'intera giornata per ferie, maternità e congedi relativi, aspettative, permessi vari, malattie e infortuni, nonché nel corso del turno di reperibilità, del turno di guardia e nelle 11 ore successive al termine della guardia finalizzate al riposo psicofisico.

La partecipazione all'attività di supporto alla libera-professione è preclusa al personale del comparto in regime di tempo parziale nonché in concomitanza alla fruizione di istituti contrattuali che comportino l'astensione giornaliera anche parziale dall'esercizio dell'attività istituzionale e nel corso del turno di reperibilità.

L'esercizio dell'attività libero-professionale, anche di supporto è precluso in tutti i casi di sospensione cautelare o disciplinare dal servizio.



**FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI**



Sistema Sanitario  Regione
Lombardia

Articolo 12 **Fondo di perequazione della dirigenza**

Il Fondo di perequazione della dirigenza di cui all'art. 5, comma 2, sub e) dell'Atto di Indirizzo (DPCM 27/3/2000) e dall'art. 57, comma 2, lettera i) del C.C.N.L. vigente della dirigenza è costituito destinando a tale scopo una quota delle tariffe libero-professionali non inferiore al 5% della massa dei proventi dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria al netto delle quote a favore della Fondazione, dei costi di produzione e degli oneri fiscali, assicurativi e sociali, secondo quanto previsto dagli accordi sindacali aziendali vigenti.

Il Fondo viene alimentato solo sulla base dei proventi effettivamente incassati.

Ne beneficiano i dirigenti esclusivisti individuati secondo criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa, che abbiano una limitata possibilità di esercizio dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria ovvero che non abbiano possibilità di esercizio della stessa.

Il Fondo viene ripartito, su base annuale e proporzionalmente al servizio prestato, in maniera tale per cui l'assegnazione di quote non determini per i percipienti un beneficio economico superiore a quello mediamente realizzato dai dirigenti che espletano regolarmente l'Attività Libero-Professionale Intramuraria. Al pari dell'individuazione degli aventi diritto, anche le modalità di determinazione delle quote vengono stabilite in sede di contrattazione integrativa.


Le competenze del Fondo vengono liquidate nell'anno successivo a quello di competenza; eventuali residui prodottisi in seguito alla ripartizione vengono riversati nel Fondo stesso.

Il percepire quote del Fondo determina la maturazione di un debito orario da rendere alla Fondazione secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento. Per favorire la resa del suddetto debito la struttura competente in materia di gestione del personale comunica in corso d'anno le ore maturate ai potenziali aventi diritto sulla base della capienza del fondo come rilevata dalla struttura competente in materia di gestione amministrativa della libera professione.

I dirigenti esclusivisti aventi diritto possono rinunciare ai benefici del Fondo segnalando per iscritto tale rinuncia a alla struttura competente in materia di gestione del personale entro il 31 dicembre dell'anno di competenza del Fondo stesso.

Articolo 13 **Criteri generali per la determinazione delle tariffe**

Le tariffe per le prestazioni rese in regime di Libera Professione sono determinate dalla Fondazione d'intesa con i sanitari interessati secondo le procedure previste al successivo articolo 14 e devono essere remunerative di tutti i costi diretti, indiretti e generali sostenuti dalla Fondazione stessa per l'organizzazione dell'attività. A tal fine è prevista la tenuta di



**FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI**



Sistema Sanitario
Regione Lombardia

una contabilità separata ai sensi della vigente normativa. Oltre ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi, le tariffe devono risultare coerenti con il posizionamento della Fondazione sul mercato rispetto ai potenziali concorrenti.

Le tariffe possono essere determinate per singole prestazioni o per gruppi integrati di prestazioni. Le voci che concorrono a determinare la tariffa sono le seguenti:


- a. onorario del professionista, dei professionisti o dell'équipe titolari della prestazione (Ogni professionista conserva la facoltà di rinunciare alla propria quota sia per prestazioni rese individualmente, sia per prestazioni rese in équipe; in tal caso la tariffa sarà costituita dalle restanti voci).
- b. quote per il personale di supporto diretto (laddove previsto);
- c. quota per il personale di supporto indiretto;
- d. quota di accantonamento per il fondo perequativo di cui al C.C.N.L. della Dirigenza secondo quanto previsto dagli accordi sindacali aziendali vigenti;
- e. quota di accantonamento per interventi di prevenzione o riduzione delle liste d'attesa (art. 1, comma 4, sub c) della Legge n. 120/2007 e s.m.i.;
- f. quota per i costi connessi all'utilizzo delle attrezzature (ammortamento e manutenzione), degli strumenti, degli altri beni consumabili e dei servizi, nonché di tutti gli altri costi sostenuti dalla Fondazione per l'organizzazione della Libera Professione;
- g. IRAP e altri oneri riflessi (sociali e fiscali) ove previsti.

Il tariffario delle prestazioni in Libera Professione è reso pubblico a cura della Fondazione.

Articolo 14 **Proposta e approvazione delle tariffe**

I singoli professionisti o le équipes che hanno titolo all'esercizio dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria propongono alla struttura competente in materia di gestione amministrativa della Libera Professione il proprio onorario relativo alle prestazioni che intendono erogare nell'ambito della struttura di appartenenza, definendole nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dal presente Regolamento e al lordo di ogni voce prevista. Le tariffe, definite anche sulla base di quanto proposto, vengono effettivamente applicate solo in seguito a specifico provvedimento del Direttore Generale.

In particolare, la quota di spettanza del professionista o dell'équipe titolari della prestazione è sempre da considerare al lordo dell'IRAP e delle altre ritenute fiscali e previdenziali, delle trattenute destinate ad alimentare il fondo per la remunerazione del supporto indiretto (5%) e il fondo perequativo previsto dal C.C.N.L. (5%), secondo quanto previsto dagli accordi sindacali aziendali, e gli accantonamenti per gli interventi di



**FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI**



Sistema Sanitario  Regione
Lombardia

prevenzione e di riduzione delle liste d'attesa finanziate ai sensi dell'art 1, comma 4, sub c) della Legge n. 120/2007 e s.m.i. (5%);

Ogni successiva variazione dei tariffari approvati potrà avvenire unicamente in seguito ad adozione di apposito provvedimento da parte del Direttore Generale.

Nell'ambito dei convenzionamenti con le casse mutua, i fondi integrativi e le assicurazioni, la Fondazione si riserva la facoltà di concordare e accettare i tariffari dell'ente convenzionato o accettare tariffe scontate rispetto a quelle deliberate nel tariffario, a fronte della possibilità di un maggiore volume di prestazioni e fermo restando quanto previsto dal presente Regolamento in relazione ai criteri generali per la determinazione delle tariffe, in particolare per quanto riguarda la copertura di tutti i costi sostenuti dalla Fondazione anche in forma indiretta, nonché dei costi generali imputabili alle attività di Libera Professione. I medici che optano per l'attività intramoenia sono tenuti ad accettare le convenzioni stipulate dalla Fondazione.

Articolo 15

Remunerazione del personale di supporto

La remunerazione dell'attività di supporto alla Libera Professione avviene, per tutte le forme previste, attraverso quote appositamente prelevate dai proventi delle prestazioni. In particolare:

Supporto diretto. Il personale operante in questa forma di supporto viene remunerato attraverso quote espressamente indicate nella costruzione delle tariffe delle prestazioni nelle quali risulta coinvolto. La ripartizione delle quote relative avviene sulla base di procedura scritta, firmata dal responsabile della struttura, comunicata a tutto il personale afferente alla struttura stessa e trasmessa alla struttura competente in materia di gestione amministrativa della Libera Professione.


Supporto indiretto. Viene costituito un apposito fondo, costituito da una quota prelevata dalla totalità dei proventi delle prestazioni erogate in regime libero-professionale, al netto delle quote a favore della Fondazione e per la corresponsione dell'IRAP.

Articolo 16

Debito orario

L'attività libero-professionale esercitata negli spazi interni della Fondazione fuori dell'orario di servizio e segnalata attraverso gli appositi rilevatori di timbratura, così come l'attività svolta fuori dell'orario di servizio all'esterno degli spazi fisici della Fondazione, non comporta la resa di alcun orario aggiuntivo.

Quando invece, per prestazioni particolari e per oggettivi vincoli tecnico-organizzativi, non sia possibile distinguere gli orari di effettuazione delle prestazioni libero-professionali effettuate negli spazi interni della Fondazione da quelli dell'attività istituzionale, l'impegno



**FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI**



Sistema Sanitario Regione Lombardia

orario del personale impiegato nell'espletamento della prestazione è determinato in via convenzionale e forfettaria secondo quanto previsto nelle Tabelle 1 o 2 di cui al presente Regolamento. Il tempo così individuato costituisce "debito orario" sia per il Dirigente sia per il personale del comparto sanitario, professionale, tecnico e amministrativo che svolge l'attività di supporto.

Per le attività indicate nella seguente Tabella 1, il calcolo delle ore prestate alla Libera Professione dai dirigenti titolari delle prestazioni viene così valorizzato:


Tipo di attività	Modalità di trattenuta del debito orario
Intervento chirurgico (Sala operatoria, Day Surgery e Radiologia Interventistica)	Decurtazione, per ogni componente dell'equipe chirurgica, di un debito orario pari alla durata dell'intervento (dall'ora di incisione all'ora di sutura) rilevata nel registro di sala operatoria.
Assistenza ricoveri medici o chirurgici 8° Piano	Assistenza pre e post-operatoria/assistenza medica: decurtazione di un debito orario pari a 30 minuti per giornata di degenza , suddiviso tra i Dirigenti Medici componenti l'équipe chirurgica che ha effettuato l'intervento.
	Decurtazione di un debito orario pari a 30 minuti per giornata di degenza , suddiviso tra i Dirigenti Medici componenti l'equipe medica.
Prestazioni di endoscopia	Decurtazione di un debito orario pari a 30 minuti per prestazione diagnostica e 45 minuti per prestazione operativa.
Prestazioni di diagnostica per immagini	Decurtazione di un debito orario pari a quello trattenuto per le analoghe prestazioni nell'ambito della cosiddetta "Area a pagamento" o "Attività extra-orario"
Consulti	Decurtazione di un debito orario pari a 20 minuti per consulto.

Limitatamente agli anestesisti l'attività di libera professione di sala operatoria è rilevata mediante l'utilizzo degli appositi rilevatori di orario.

Per i servizi e per le strutture nell'ambito delle quali, per oggettivi vincoli tecnico-organizzativi, l'attività libero-professionale viene eseguita in continuità temporale con l'attività istituzionale, nonché per l'attività di supporto diretto e indiretto, viene determinato un debito orario dato dalla risultante dell'importo percepito diviso per la valorizzazione oraria stabilita da specifico provvedimento della Fondazione previa intesa con le organizzazioni sindacali.

Per il personale implicato nelle attività di supporto, la partecipazione alla ripartizione dei proventi comporta l'obbligo di prestare orario di lavoro aggiuntivo, che viene opportunamente programmato dal coordinatore o dal direttore di struttura in modo da consentire l'incremento delle attività istituzionali della Fondazione, in particolare ai fini della riduzione dei tempi di attesa.

Per ogni singolo dipendente del comparto, le ore dedicate mensilmente all'attività di supporto non possono essere superiori al 20% del debito orario contrattualmente dovuto per l'attività istituzionale, mentre le ore complessivamente dedicate alle attività di supporto alla libera professione e cosiddetta "Area a pagamento" o "Attività extra-orario" di cui alla



**FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI**



Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

D.G.R. VI/47675/1999, non possono essere complessivamente superiori al 30% del debito orario contrattualmente dovuto per l'attività istituzionale. In caso di superamento del tetto, le ore eccedenti non originano alcun pagamento, ma sono utilizzate esclusivamente a compensazione del debito orario.

La struttura competente in materia di gestione amministrativa della Libera Professione comunica mensilmente alla struttura competente in materia di gestione del personale il debito orario dei professionisti e del personale del comparto che svolge attività di supporto alla Libera Professione da sottrarre dal monte ore dovuto istituzionalmente.

Articolo 17 Erogazione dei compensi

La Fondazione provvede mensilmente alla liquidazione, a favore dei propri dipendenti, dei compensi effettivamente incassati derivanti dalla Libera Professione con le stesse modalità adottate per il pagamento del restante trattamento economico, essendo tali compensi qualificati ai fini fiscali quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Il pagamento è effettuato di norma entro il mese successivo al versamento dei proventi alla Tesoreria, oltre che al completamento della rilevazione e valorizzazione dell'attività svolta.


Nel caso in cui la Fondazione abbia sostenuto spese legali per il recupero di somme relative ad attività libero professionale, le quote di spettanza dell'Amministrazione e dei dipendenti sono calcolate sull'importo netto depurato delle spese legali sostenute. Nel caso in cui il debito non sia recuperabile in tutto o in parte, viene data comunicazione al medico prescelto.

Le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo Comune per la remunerazione del supporto indiretto, così come del Fondo Perequativo di cui al CCNL della Dirigenza, vengono concordate con le OO.SS.

Articolo 18 Volumi dell'attività

I volumi (impegno, tempo dedicato e/o numero di prestazioni) dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria, comprensivi anche di quelli relativi alle attività rese nella cosiddetta "Area a pagamento" o "Attività extra-orario" di cui alla D.G.R. VI/47675/1999, in ogni caso non possono superare i volumi di attività istituzionale, tenendo conto della complessità delle diverse attività.

Oltre che a livello complessivo aziendale e di singola struttura, anche in relazione a ciascun professionista o équipe di professionisti, l'attività libero-professionale non può comportare un volume complessivo di prestazioni superiore a quello assicurato per lo svolgimento dei compiti istituzionali.



**FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI**



Sistema Sanitario  Regione Lombardia

Articolo 19 Verifiche e controlli

La Fondazione si impegna a predisporre sistematicamente meccanismi di verifica volti a garantire l'esecuzione prioritaria dell'attività istituzionale e il rispetto, nello svolgimento dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria, di quanto previsto nei singoli atti autorizzativi in termini di spazi, giorni, fasce orarie e prestazioni, affinché lo svolgimento dell'attività libero-professionale non leda i diritti dei pazienti in regime di Servizio Sanitario Nazionale. Tali verifiche in particolare saranno volte ad assicurare il corretto equilibrio tra le due tipologie di attività in termini di volumi di attività, utilizzo delle risorse, gestione delle liste di attesa, rispetto dei tempi di lavoro da dedicare all'attività istituzionale da parte dei singoli professionisti.


Ulteriori controlli riguardano la verifica della corretta esecuzione dell'attività libero-professionale al di fuori dell'orario di lavoro con riferimento, secondo i casi, al riscontro dell'esistenza delle timbrature previste nel cartellino-presenza, della rilevazione dei tempi chirurgici dal registro di sala operatoria, nonché la quantificazione e la corretta resa del debito orario, laddove maturato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 724/94 in materia di obbligo di specifica contabilizzazione ed equilibrio economico-finanziario, qualora dalle risultanze dei controlli interni sull'andamento economico della Libera Professione, effettuate trimestralmente in sede di Certificazione Economica Trimestrale secondo le indicazioni regionali, risulti un disavanzo, il Direttore Generale assume, informate le OO.SS., tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione dell'attività libero-professionale.

La riduzione o la sospensione temporanea dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria può ulteriormente essere disposta in caso si verifichi, attraverso rilevazioni periodiche ed a parità di condizioni organizzative, di personale e di domanda, un superamento dei limiti regionali deliberati come tempi massimi per l'erogazione delle prestazioni specialistiche in regime di attività istituzionale.

L'esercizio della Libera Professione può altresì essere temporaneamente sospeso e limitato con provvedimento motivato del Direttore Generale su proposta del Direttore Sanitario e dandone tempestiva informativa alle organizzazioni sindacali, in relazione a situazioni di emergenza o ad eccezionali circostanze di natura epidemiologica od organizzativa e per il tempo necessario al superamento dell'emergenza medesima.

La Fondazione, oltre alle ordinarie verifiche sui volumi e sui tempi delle attività libero professionali in rapporto a quelle istituzionali, provvede ad effettuare anche controlli periodici e a campione, tesi a verificare il pieno rispetto, da parte dei dirigenti interessati, della disciplina dell'attività libero-professionale.



**FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI**



Sistema Sanitario  Regione Lombardia

Articolo 20

Irregolarità nello svolgimento dell'attività e relative sanzioni

Le violazioni delle disposizioni normative nazionali e regionali che disciplinano la Libera Professione, del presente Regolamento e dei relativi atti attuativi sono punibili ai sensi dei CC.CC.NN.LL. vigenti, secondo la gravità del fatto, con sanzioni fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Eventuali conflitti di interesse e/o forme di concorrenza sleale, rilevati dalla Commissione Paritetica, se non immediatamente rimossi dall'interessato, determinano la decadenza di diritto dall'esercizio della Libera Professione, attestata con atto del Direttore Generale o di un suo delegato.


Eventuali compensi percepiti in violazione del presente regolamento o in costanza di conflitti e di comportamento sleale, ferma restando ogni altra responsabilità prevista dall'ordinamento, sono recuperati dalla Fondazione e introitati, in relazione all'indebito percettore, nel fondo di perequazione della dirigenza di cui all'art. 12 ovvero nel fondo comune del personale di supporto di cui all'art. 15.

La struttura competente in materia di gestione amministrativa della Libera Professione comunica mensilmente alla struttura competente in materia di gestione del personale il debito orario, ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento, del personale coinvolto nell'esercizio dell'attività libero-professionale da sottrarre dal monte ore istituzionale reso.

Le attività di Libera Professione e di supporto devono essere effettuate con orario aggiuntivo rispetto al debito orario istituzionale; tuttavia, considerato che le decurtazioni orarie legate alla Libera Professione non sono del tutto preventivabili, fino a eventuale diversa organizzazione delle attività che permetta di stabilire *ex ante* le ore da rendere, è consentita la tolleranza di un saldo orario cumulato fino a -10 ore.

Nel caso in cui il dirigente risulti in debito orario mensile negativo superiore a 10 ore, la struttura competente in materia di gestione del personale gli invia relativa comunicazione, invitandolo a rendere le ore istituzionali mancanti, fino al ripristino del tetto massimo negativo consentito di 10 ore; le ore vanno rese entro il secondo mese successivo a quello della maturazione del debito orario. Nel caso di inottemperanza, il Direttore generale o suo delegato, dispone la sospensione del diritto del dirigente a esercitare l'attività libero-professionale, fino almeno al ripristino del tetto massimo negativo consentito di 10 ore.

Nel caso in cui un dipendente del comparto risulti in debito orario mensile negativo superiore a 10 ore, la struttura competente in materia di gestione amministrativa della Libera Professione procede al ricalcolo dei compensi e del debito orario, in modo da riconoscere al dipendente solo le competenze che consentono il ripristino del tetto massimo negativo consentito di 10 ore; di tale accadimento il dipendente è informato dalla struttura competente in materia di gestione del personale.



**FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI**

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia



Articolo 21 Commissione paritetica

La Commissione Paritetica, con funzioni di promozione, garanzia e verifica così come previsto dal DPCM 27/3/2000 e dalle Linee Guida regionali, è costituita con provvedimento del Direttore Generale, al quale risponde. Essa è composta da 5 dirigenti medici o sanitari rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali della dirigenza, dal Direttore Medico di Presidio, dal Direttore della struttura competente in materia di gestione amministrativa della Libera Professione dal Dirigente della struttura responsabile della gestione clinica del Reparto Solventi, dal Direttore della struttura competente in materia di gestione del personale ed è presieduta dal Direttore Sanitario della Fondazione.

La Commissione ha funzioni propositive e di verifica del regolare svolgimento dell'attività libero-professionale; essa in particolare deve:

- a. verificare il corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale ed attività libero-professionale;
- b. verificare e segnalare alla Direzione Generale le situazioni, potenziali o di fatto, di conflitto di interessi e concorrenza sleale;
- c. effettuare controlli e verifiche sulla corretta applicazione delle disposizioni di legge in materia di Libera Professione e del presente Regolamento;
- d. elaborare proposte di nuove procedure per il miglior andamento dell'attività e per il miglior uso degli spazi.

Inoltre, la Commissione può:


1. esprimere proposte sulle tariffe, sulla loro remuneratività e sulla ripartizione dei proventi derivanti dall'Attività Libero-Professionale Intramuraria;
2. esercitare eventuali altre competenze attribuite dal Direttore Generale.

La Commissione può, all'occorrenza, avvalersi della partecipazione di consulenti esperti o di personale tecnico all'uopo individuato.

Le attività di verifica della Commissione sono svolte anche congiuntamente al Collegio di Direzione, nel rispetto dei compiti attribuiti dalla legge a quest'ultimo.

Articolo 22 Copertura assicurativa

Ai sensi della normativa di legge vigente e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, la Fondazione assume tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti titolari dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria e del personale che interviene in attività di supporto relativamente alla loro attività




FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI



Sistema Sanitario  Regione Lombardia

compresa nella Libera Professione, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave. Gli oneri pro quota relativi sono a totale carico della gestione separata della Libera Professione.



**FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI**

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia



PARTE II ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Articolo 23

Attività ambulatoriale presso gli spazi interni alla Fondazione


I dirigenti che svolgono l'Attività Libero-Professionale Intramuraria di tipo ambulatoriale utilizzando gli spazi interni alla Fondazione esercitano tale attività presso le strutture ambulatoriali o altri spazi interni deputati all'erogazione di specifiche prestazioni (In particolare, le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio vengono eseguite negli spazi delle Strutture interessate). Le modalità organizzative devono prevedere orari diversi da quelli previsti per l'attività ambulatoriale ordinaria, in modo tale da mantenere separata l'attività istituzionale da quella libero professionale. L'attività libero professionale in regime di ambulatorio presso gli spazi all'interno della Fondazione è di norma esercitata solo dopo le ore 16 e sino alle ore 20 dal lunedì al venerdì e dopo le ore 9 e sino alle ore 13 del sabato. Per tutte quelle prestazioni che per ragioni cliniche non possono essere effettuate nella fascia del tardo pomeriggio (quali, a mero titolo di esempio, prestazioni endoscopiche particolarmente invasive o prestazioni di radiologia interventistica), potranno essere previsti ed autorizzati dal Direttore Sanitario orari differenti o al mattino prima dell'attività SSN o anticipando l'orario di inizio del pomeriggio; nel secondo caso comunque al termine dell'attività SSN e senza commistione dei diversi flussi.

La prenotazione delle prestazioni ambulatoriali in libera professione svolta dal singolo sanitario viene effettuata dal personale del CUP. I professionisti che visitano i pazienti in Fondazione dovranno garantire la propria presenza negli orari e nei giorni di visita preventivamente concordati e comunicati al personale amministrativo incaricato delle prenotazioni. All'atto della prenotazione, il paziente deve essere sempre informato del costo che dovrà sostenere.

Il personale amministrativo del CUP gestisce:

- a. le richieste di prenotazione da parte dei pazienti;
- b. le agende dei diversi professionisti;
- c. le informazioni sul tariffario;
- d. l'accettazione dei pazienti;
- e. la fatturazione e la contestuale riscossione delle prestazioni effettuate.
- f. I rapporti con gli eventuali fondi o assicurazioni da cui il paziente riceve copertura (presa in carico, fatturazione, eventuali contestazioni,...)

Ogni medico dovrà contattare il CUP per ricevere opportune informazioni sul numero e gli orari delle visite prenotate e sarà tenuto a comunicare i periodi di chiusura della propria



**FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI**



Sistema Sanitario  Regione Lombardia

attività libero-professionale ambulatoriale con congruo anticipo mediante lettera scritta o mail al responsabile del CUP.

Eventuali ulteriori prestazioni ritenute necessarie dal medico in aggiunta a quelle originariamente prenotate al fine del completamento del percorso diagnostico o terapeutico ed erogabili contestualmente dovranno necessariamente essere rese in regime libero-professionale.


Articolo 24

Attività ambulatoriale presso studi professionali privati (forma allargata)

È consentita, in via residuale e nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge e dalle specifiche indicazioni emanate dalla Regione, l'attività libero professionale presso lo studio privato del dirigente purché sia collegato in rete con la Fondazione e previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda stessa, redatta secondo lo schema-tipo stabilito dalla Conferenza Stato-Regioni.

I dirigenti medici interessati dovranno effettuare le prestazioni al di fuori del normale orario di lavoro mediante timbratura che attesti l'uscita del professionista dalla Fondazione. Ai sensi della norma inoltre, tale attività deve essere effettuata secondo le seguenti regole:

- a. Prenotazione delle visite tramite il personale del CUP, o tramite lo studio professionale collegato in rete, utilizzando il supporto informatico della Fondazione ed informando sempre il paziente del costo che dovrà sostenere;
- b. Emissione di regolari fatture all'atto dell'effettuazione della prestazione e utilizzando il software contabile della Fondazione;
- c. Pagamento solo con strumenti che consentano la tracciabilità dei pagamenti (assegni intestati alla Fondazione o pagamenti con bancomat/carta di credito); nel caso di pagamento con assegni, gli stessi dovranno essere consegnati presso la Tesoreria della Fondazione o la Ragioneria entro la settimana di riscossione e comunque non oltre il terzo giorno lavorativo del mese successivo all'emissione della fattura.
- d. Svolgimento dell'attività in un'unica sede nell'ambito del territorio della Regione (D.P.C.M. 27.03.2000, art.7, comma 4, sub b);
- e. Effettuazione presso lo studio professionale esclusivamente e personalmente delle prestazioni per le quali il professionista è stato autorizzato secondo le tariffe concordate con la Fondazione e stabilite nel provvedimento di autorizzazione;
- f. Obbligo di dare massima pubblicità nei locali dello studio alle modalità di disciplina della libera professione stabilite dal presente Regolamento e dalla Fondazione;
- g. Esclusione della possibilità di svolgimento dell'attività libero-professionale presso studi professionali collegati in rete nei quali, accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusività o convenzionati del SSN, operino anche professionisti non



**FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI**



Sistema Sanitario  Regione Lombardia

dipendenti o non convenzionati del SSN ovvero dipendenti non in regime di esclusività, salvo deroga concedibile dalla Fondazione su disposizione regionale a condizione che sia garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni effettuate da tutti i professionisti dello studio associato.

La Fondazione corrisponderà nelle competenze stipendiali mensili il corrispettivo effettivamente incassato al netto delle trattenute stabilite dal regolamento e dal tariffario e delle ritenute di legge.

Articolo 25

Attività svolta presso o per conto di altre strutture su richiesta delle stesse

Ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera c) del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, 8 giugno 2000, tra le attività di libera professione rientra anche la partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non a contratto con il SSN, previa convenzione con le stesse.


La richiesta deve essere effettuata dal terzo interessato (struttura pubblica o privata non accreditata) alla Fondazione e deve contenere tutti gli elementi necessari alla attivazione del rapporto.

Il Direttore della struttura di riferimento individuata dalla Fondazione al proprio interno in base a quanto espresso nella richiesta indica la possibilità di svolgere l'attività in regime istituzionale ovvero in regime di libera professione; in questo secondo caso, lo stesso Direttore segnala gli specialisti in regime di esclusività che, a rotazione (in quanto trattasi di partecipazione ai proventi derivanti dalla convenzione), possono soddisfare la richiesta del terzo.

Nella convenzione sono indicati:

- a. Tipologia delle prestazioni e relativa quantificazione (impegno orario e numero delle prestazioni);
- b. Modalità di svolgimento;
- c. Tariffa delle prestazioni e modalità di pagamento;
- d. Durata del contratto;
- e. Utilizzo o meno di strumenti di proprietà della Fondazione;
- f. Quota di spettanza della Fondazione;

I sanitari interessati si impegnano a svolgere l'attività secondo le condizioni economiche e le modalità stabilite dall'atto convenzionale, ivi comprese la tempestiva segnalazione alla struttura competente in materia di Gestione Amministrativa della Libera Professione delle prestazioni effettuate. La Fondazione corrisponderà nelle competenze stipendiali mensili i



**FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI**



Sistema Sanitario  Regione
Lombardia

compensi spettanti ai professionisti relativi a questa attività al netto delle trattenute e ritenute di legge, di norma con la retribuzione del mese successivo a quello dell'effettiva riscossione dei corrispettivi.

Quanto sopra indicato si applica anche qualora la richiesta riguardi prestazioni da svolgere presso la Fondazione.

Articolo 26 Consulti

Per consulto si intende l'espressione di un secondo parere medico in ordine ad un quesito diagnostico o indirizzo terapeutico relativo ad uno specifico caso clinico, richiesto a un dirigente medico della Fondazione direttamente da un paziente esterno. Consistendo in un parere, il consulto non deve comportare in alcun modo l'utilizzo di beni materiali, strutturali e attrezzature della Fondazione.

Esso viene erogato esclusivamente da dirigenti medici che hanno optato per la libera professione intramoenia e può anche essere reso al domicilio del paziente o presso altra struttura sanitaria pubblica o privata non a contratto, neppure parzialmente, con il SSN, ove il paziente sia ricoverato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 254/2000.


Deve essere prestato nella disciplina di appartenenza, fuori dell'orario di servizio e nel caso sia prestato all'esterno della Fondazione, previa informazione alla struttura competente in materia di gestione amministrativa della Libera Professione (specificando nome del paziente, motivazione, data e ora del consulto). Dato l'evidente carattere di eccezionalità di questo genere di prestazioni libero-professionali, l'incasso dei corrispettivi al domicilio del paziente o presso altre strutture viene effettuato contestualmente dal professionista, il quale rilascia al paziente una ricevuta provvisoria non valida ai fini fiscali, la cui matrice deve essere consegnata il giorno successivo alla struttura competente in materia di gestione amministrativa della Libera Professione affinché provveda all'emissione della fattura definitiva e ne disponga l'invio al paziente. Il professionista provvede all'immediato versamento presso la Tesoreria della Fondazione dell'intero ammontare riscosso.

Articolo 27 Attività di ricovero svolta presso il Reparto Solventi

a) Richiesta del ricovero

Il medico prescelto dal paziente compila apposito modulo di ricovero che presenta alla segreteria del reparto solventi prenotando contestualmente la camera, se vi è disponibilità; il modulo contiene le seguenti informazioni:

1. dati anagrafici del paziente;
2. diagnosi di ingresso;



**FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI**



Sistema Sanitario  Regione
Lombardia

3. tipologia dell'intervento (chirurgico o medico);
4. data prevista del ricovero;
5. durata presunta del ricovero.

Il medico prescelto provvede a prenotare lo spazio operatorio direttamente presso la segreteria della sala operatoria o mediante le procedure informatizzate aziendali.

Contestualmente, egli fa sottoscrivere al paziente il preventivo di spesa, nonché la modulistica relativa alla gratuità delle trasfusioni, all'espressione di scelta del paziente per un ricovero in solvenza e alle condizioni del ricovero stesso. Il preventivo, firmato dal medico e dal paziente, è parte integrante del modulo di richiesta di ricovero.

b) Procedure amministrative

La segreteria del reparto solventi provvede a far firmare al paziente il preventivo all'atto del ricovero, qualora non fosse stato possibile farlo prima da parte del medico prescelto.


Al momento dell'accettazione, il paziente effettua il versamento di un anticipo pari all'80% del preventivo. In caso di mancato versamento dell'anticipo o di mancata firma del preventivo, la segreteria del reparto solventi non può provvedere all'accettazione. L'anticipo non è dovuto dai pazienti titolari di Assicurazioni e Fondi Integrativi convenzionati con la Fondazione in forma diretta. L'eventuale saldo dovrà essere versato all'atto della dimissione, momento in cui verrà liquidata l'eventuale posizione creditizia.

Il giorno della dimissione, oltre alle normali procedure cliniche, il medico prescelto provvede a confermare o a integrare il modulo di preventivo sulla base delle variazioni eventualmente intervenute, sottoposte ed accettate per iscritto dal paziente. In ogni caso, e inderogabilmente nel caso di pazienti coperti da Assicurazioni o Fondi Integrativi convenzionati in forma diretta, è necessario che ogni variazione rispetto al preventivo sia tempestivamente e in corso di ricovero comunicata alla struttura competente in materia di gestione amministrativa della Libera Professione, in modo da consentire l'eventuale modifica della "presa in carico".

La struttura competente in materia di gestione amministrativa della Libera Professione, in base al preventivo validato e agli appositi fogli di scarico (prestazioni di altri servizi sanitari richiesti dal medico prescelto, foglio di segnalazioni di consumo di farmaci dal reparto di ricovero e foglio di sala attestante la durata dell'intervento ed utilizzo di presidi specifici per l'intervento) provvede immediatamente a calcolare il consuntivo di spesa, che deve essere regolarizzato il giorno della dimissione previo rilascio di regolare fattura.

Analoga procedura si applica anche a pazienti coperti da Assicurazioni o Fondi integrativi qualora la convenzione preveda quote a carico del paziente stesso.

La Fondazione non può rilasciare alcuna documentazione clinica se il paziente non ha prima provveduto a saldare la prestazione, fatta eccezione per la lettera di dimissione.



**FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI**



Sistema Sanitario



Regione
Lombardia


Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, le Assicurazioni e i Fondi Integrativi convenzionati con la Fondazione in forma diretta non prendano in carico le prestazioni erogate ai loro assistiti, quanto dovuto deve essere richiesto e corrisposto direttamente dal paziente secondo le procedure applicate per i pazienti solventi puri.

c) Responsabilità del medico prescelto

Il medico operante in regime libero professionale prescelto dal paziente assume la piena ed esclusiva responsabilità degli atti medici che effettua nella fase che precede il ricovero, nella fase di ricovero e nella fase immediatamente successiva alla dimissione; in particolare ha la responsabilità della compilazione della cartella clinica e della scheda di dimissione. Egli assume inoltre, previo assenso scritto del paziente, il ruolo di capo équipe nei casi in cui le procedure assistenziali esigano la formazione di nuclei di professionisti aderenti all'Attività Libero-Professionale Intramuraria della stessa o di altre discipline, che cooperino in modo integrato nell'erogazione delle prestazioni.

Il medico prescelto, assicura i seguenti adempimenti:

1. compila la cartella clinica e formalizza l'avvenuta informazione del paziente raccogliendone, mediante sottoscrizione degli appositi moduli, il "consenso informato";
2. verifica e registra i recapiti telefonici per le eventuali urgenze;
3. verifica gli esami eseguiti prima del ricovero;
4. conferma o modifica la terapia;
5. programma l'eventuale completamento diagnostico e gli esami ulteriori di controllo;
6. imposta l'eventuale piano assistenziale;
7. visita il paziente almeno una volta al giorno – compresi il sabato e i giorni festivi – e comunque ogni volta che sia necessario al fine di garantire assistenza e cura in conformità alla prassi e alle norme della corretta pratica clinico - sanitaria;
8. assicura il mantenimento degli elevati standard qualitativi tipici della Fondazione e che vengano rispettate tutte le leggi e le norme a garanzia della sicurezza del paziente;
9. assicura la sua presenza o quella di un collaboratore facente parte dell'équipe ed opportunamente delegato, per ogni necessità. In caso di urgenze cliniche notturne o indifferibili, viene attivato il medico assegnato al turno di Guardia interna il quale, fermo restando quanto previsto dall'articolo del presente Regolamento relativo ai principi etici, comunque deve tempestivamente riferire al medico prescelto;
10. informa il paziente ed i familiari autorizzati sul suo stato e sull'evoluzione clinica del suo caso. Tale compito non è demandabile né al personale infermieristico, né ad altri medici estranei al team dedicato (ad esempio, il medico di guardia);



**FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI**



Sistema Sanitario  Regione
Lombardia

11. aggiorna il preventivo, ogni volta che ciò si rende necessario, sottoponendolo al paziente per l'accettazione scritta delle modifiche apportate. Nei casi di pazienti assistiti da Fondi o Assicurazioni, effettua contestuale tempestiva segnalazione alla struttura competente in materia di gestione amministrativa della Libera Professione, al fine di consentire agli enti terzi la modifica della "presa in carico".

Il medico prescelto, con il consenso scritto del paziente, può delegare ad altro medico dell'équipe alcune delle attività sopra elencate. In tal caso, il nominativo del delegato dovrà essere espressamente indicato nella cartella clinica del paziente.

Il medico prescelto o un suo collega opportunamente delegato è tenuto a:

- i. comunicare tempestivamente alla segreteria del reparto solventi, oltre che al personale infermieristico, ogni variazione della presunta data di dimissione;
- ii. comunicare alla predetta segreteria, nonché alla struttura competente in materia di gestione amministrativa della libera professione la data definitiva e certa di dimissione con almeno 24 ore di anticipo;
- iii. redigere la lettera di dimissione alla conclusione del ricovero, producendone anche una copia da inserire nella cartella clinica;
- iv. concludere contestualmente ogni altra pratica amministrativa, compresa la compilazione della Scheda di Dimissione Ospedaliera e la compilazione della "cartella amministrativa" per la tempestiva fatturazione e per il saldo del pagamento, che deve avvenire prima della dimissione del paziente, ad eccezione dei pazienti che godono di coperture da Fondi o Assicurazioni.

d) Attività del blocco operatorio per i pazienti solventi


Il Direttore del blocco operatorio, su richiesta del medico prescelto, provvede ad inserire nel programma operatorio i pazienti solventi in base a quanto stabilito al momento della prenotazione, tenendo conto della durata prevista degli interventi, della loro complessità e delle necessità organizzative del blocco operatorio stesso.

Per i pazienti solventi la Fondazione utilizza spazi operatori dedicati ed esclusivi anche sfruttando gli spazi ed i tempi liberi da attività istituzionale. Eventuali utilizzi di altri spazi, ove necessario, andranno concordati con il Direttore del blocco operatorio.

Al termine di ogni intervento eseguito su pazienti del reparto solventi viene compilato un apposito modulo (foglio sala), nel quale devono essere indicati:

A cura della Segreteria della sala operatoria:

1. Nominativo del paziente;
2. Numero di cartella clinica;
3. Data dell'intervento;



**FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI**



Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

4. Nome del medico operatore e dei componenti dell'équipe;
5. Ora e minuti dell'inizio e della fine dell'intervento;
6. Utilizzo di presidi specifici per l'intervento, da riportare su apposito modulo;
7. Indicazione delle percentuali di spettanza del primo operatore e dell'équipe;
8. Firma del compilante.

A cura del primo operatore:

- i. Codice e descrizione dell'intervento eseguito;
- ii. Firma del primo operatore.

Tale modulo, congiuntamente al foglio dei consumi dei presidi impiegati nell'intervento chirurgico, deve essere disponibile nella "cartella amministrativa" entro il giorno successivo all'intervento.

Identica procedura deve essere applicata alle sale operatorie del day surgery.


e) Attività amministrative presso il reparto di ricovero in solvenza

All'atto della dimissione, la segreteria del reparto solventi consegna alla struttura competente in materia di gestione amministrativa della Libera Professione il dossier contenente la fotocopia del documento di identità, della tessera sanitaria e del codice fiscale del paziente, il preventivo firmato, il consenso informato al ricovero in libera professione, la modulistica relativa alla gratuità degli emocomponenti, il foglio dei consumi specifici di farmaci e tutti i fogli di scarico inerenti al ricovero.

La segreteria del reparto solventi redige il certificato di ricovero attestante i giorni di degenza, stampa le SDO e comunica al paziente gli adempimenti amministrativi necessari al ricovero.

f) Attività di consulenza e diagnostica strumentale per pazienti ricoverati presso il reparto solventi

I medici che effettuano attività di consulenza e/o di diagnostica strumentale su richiesta del medico prescelto sono tenuti a fare pervenire contestualmente alla struttura competente in materia di gestione amministrativa della Libera Professione la segnalazione della prestazione effettuata utilizzando l'apposito codice e la relativa descrizione. La segnalazione deve essere tempestiva e comunque precedere la dimissione del paziente. Tale segnalazione deve essere inserita in forma cartacea nella "cartella amministrativa", nonché registrata, a cura del personale amministrativo dai vari servizi presso cui le prestazioni sono effettuate, attraverso gli applicativi informatici dedicati.



**FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI**



Sistema Sanitario  Regione Lombardia

Articolo 28

Attività di ricovero presso altre strutture esterne

Solo in caso di accertata indisponibilità di posti letto presso il reparto Solventi, di carenza di sedute operatorie o su specifica richiesta scritta e motivata da parte del paziente, i dirigenti medici che ne fanno a loro volta richiesta possono essere eccezionalmente autorizzati, di volta in volta, al ricovero di pazienti presso altra struttura privata convenzionata con la Fondazione, purché non a contratto con il SSN.

L'autorizzazione dovrà essere rilasciata dal Direttore Medico di Presidio, e successivamente trasmessa alla struttura competente in materia di gestione amministrativa della libera professione per la fatturazione.

Nella richiesta dovrà essere specificato che il ricovero in altra struttura viene richiesto per uno o più dei seguenti motivi:


1. Carenza di posti letto presso il reparto solventi certificata dalla firma del Responsabile medico del reparto solventi;
2. Carenza di sedute operatorie certificata dalla firma del Direttore del blocco operatorio;
3. Espresa e motivata richiesta scritta del paziente su apposito modulo disponibile presso la struttura competente in materia di gestione amministrativa della Libera Professione.

Esclusivamente con riferimento a prestazioni aventi natura occasionale, rivolte a pazienti non affetti da patologie oncologiche oppure relative a collaborazioni con altri medici e comunque non oltre i sei casi per anno, i dirigenti medici possono chiedere autorizzazione al Direttore Medico di Presidio per lo svolgimento di attività libero professionali presso altra struttura non accreditata anche in assenza di convenzione con la Fondazione. La collaborazione con la struttura terza dovrà comunque essere formalizzata tramite la firma di un responsabile della struttura stessa sull'apposito modulo di autorizzazione disponibile presso la struttura competente in materia di gestione amministrativa della Libera Professione.

Articolo 29

Attività libero-professionale in ambito pediatrico

Le caratteristiche specifiche e peculiari del paziente in età pediatrica rendono complesso il ricovero in un normale reparto abitualmente strutturato per il ricovero di adulti. Il paziente pediatrico ha inoltre necessità di complementi di assistenza peculiari che possono essere realizzati solo all'interno di un reparto dedicato. Ciò coinvolge non solo l'aspetto medico, ma soprattutto infermieristico, socio-psicologico e quello del gioco-scuola.



**FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI**



Sistema Sanitario




**Regione
Lombardia**

Si considera quindi assai preferibile che l'eventuale ricovero in regime di libera professionale avvenga all'interno del Reparto di Pediatria, in una camera appositamente destinata a questo scopo.

Le procedure di prenotazione del ricovero e di accettazione vengono eseguite dall'Ufficio Ricoveri. Per quanto riguarda invece l'aspetto amministrativo, esso è di pertinenza della struttura competente in materia di Gestione Amministrativa della Libera Professione con le stesse modalità e regole dei ricoveri presso il reparto solventi.

s.c. Risorse Economiche Finanziarie
e Libera Professione
IL DIRETTORE



**FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI**



Sistema Sanitario



**Regione
Lombardia**

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia.